



COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO

Decreto N. 10 del 26/09/2023

PROPOSTA N.ro 104 del Settore AREA DI GIUNTA Ufficio UFFICIO DI GIUNTA

OGGETTO: SOSTITUZIONE UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di giunta comunale n. 244 del 22/09/2023, si disponeva la sostituzione della dipendente dimissionaria, prima in servizio presso l'ufficio di staff del Sindaco, con altra risorsa umana, per 20 ore settimanali e appartenente all'area degli istruttori;

VISTO l'**articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267**, in base al quale il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, del Presidente della Provincia, della Giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, mediante collaboratori assunti con contratto a tempo determinato;

VISTO l'**articolo 10, comma 1, lettera f) del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di giunta comunale n. 208 del 30 ottobre 2003**, secondo il quale, in materia di personale, spetta al Sindaco l'individuazione dei collaboratori posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della giunta e degli assessori;

VISTO l'**articolo 28 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di giunta comunale n. 208 del 30 ottobre 2003**, che testualmente recita: *"Sono costituiti uffici di staff posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta e degli Assessori per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo... omissis"*;

ACCERTATO CHE:

- la presenza dell'elemento fiduciario, che pur deve sussistere nell'ambito di un rapporto di staff, non prescinde da un'oggettiva valutazione del curriculum vitae, anche al fine di collocare nell'ambito della macchina amministrativa collaboratori in osservanza dei fondamentali principi di trasparenza, ragionevolezza, buon andamento, conformità all'interesse pubblico (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Campania, sentenza n. 127/2009);
- anche negli uffici di staff è indispensabile che il personale abbia i requisiti professionali normalmente richiesti per lo svolgimento delle funzioni da svolgere, essendo precluso l'accesso a coloro privi di alcuna qualificazione (Corte costituzionale, sentenza n. 252/2009);
- la normativa, sia primaria che regolamentare, non lascia il minimo dubbio sul fatto che l'assunzione dei collaboratori esterni da assegnare agli uffici c.d. di staff degli EE.LL. debba avvenire con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato: la giurisprudenza, infatti, precisava che 'le norme in questione escludono che si possa far luogo all'assunzione mediante contratti di lavoro autonomo, nel chiaro intento di evitare che la disciplina giuridico-economica del rapporto sia dettata in contrasto con la previsione del CCNL, per quel che riguarda, principalmente, l'entità della retribuzione' (Corte dei conti, sez. giurisdizionale per la Puglia, sentenza n. 241 del 2007 - Corte dei Conti Lombardia, delibera 1118/2009/PAR);
- non è applicabile la durata massima di 36 mesi dei contratti a tempo determinato, per i rapporti ex art. 90 TUEL, dove l'unico termine cui è soggetto il personale è quello legato alla durata del mandato dell'organo politico a supporto del quale è addetto (Corte dei conti, Regione Marche, sezione di controllo in sede consultiva, deliberazione del 21 ottobre 2014, n. 67);

- al personale assunto con contratto ex art. 90 TUEL è precluso lo svolgimento di attività gestionali (Corte dei conti, sezione prima giurisdizionale centrale, sentenza n. 785/2012/A);

VISTO il **parere dell'UPPA (Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni) del Dipartimento della Funzione Pubblica in data 14.04.2008 n. 30/2008**, dal quale si rileva che per i lavoratori assunti come componenti dell'ufficio di staff - ai sensi dell'art. 90 del TUEL - si tratta di contratti di lavoro che nascono *intuitu personae* in virtù di un rapporto fiduciario con il soggetto conferente e che hanno di per sé limitata nel tempo, in relazione alla durata del mandato amministrativo;

ACQUISITO il curriculum della sig.ra ELISABETTA SCARFAGNA, nata a Penne, in data 1/07/1997, codice fiscale SCR LBT 97L41 G438 V in possesso:

- 1) del diploma di maturità in Amministrazione e finanza (2016);
- 2) di esperienze in attività amministrative presso soggetti privati.

VERIFICATI con i servizi finanziari i profili riguardanti la regolarità contabile (spesa del personale), ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, nel testo attualmente in vigore dopo l'ultima modifica, avvenuta con deliberazione di giunta comunale n. 89 del 30 maggio 2013;

DECRETA

1. Assumere, all'interno dell'ufficio di staff del Sindaco, all'interno dell'area istruttori, profilo professionale di istruttore amministrativo, per le motivazioni riportate nelle premesse, in base alla normativa sopra citata, con decorrenza dal 1° ottobre 2023 e fino alla fine del mandato del Sindaco, la sig.ra ELISABETTA SCARFAGNA, nata a Penne, in data 1/07/1997, codice fiscale SCR LBT 97L41 G438 V, con rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale (20 ore settimanali) e determinato;
2. Stabilire che il trattamento giuridico ed economico è quello previsto per i dipendenti di categoria C dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali, così come previsto dall'articolo 90, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Città Sant'Angelo, lì 26/09/2023

Il Sindaco
PERAZZETTI MATTEOⁱ

ⁱ Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. Firmato da Il Sindaco PERAZZETTI MATTEO, il 26/09/2023